



Lavorare da soli può essere
pericoloso

Guida per i datori di lavoro
e gli addetti alla sicurezza

Questo opuscolo spiega a quali condizioni una persona impiegata nel settore dell'artigianato o dell'industria è autorizzata a lavorare da sola. Contiene informazioni sui requisiti che devono soddisfare le persone tenute a lavorare da sole, i posti di lavoro occupati da una persona sola e il piano di emergenza in base alle disposizioni di legge e all'esperienza.

Suva

Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Per informazioni

Tel. 041 419 51 11

Per ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i
Fax 041 419 59 17
Tel. 041 419 58 51

Lavorare da soli può essere pericoloso

Autore

Roland Schürmann, Settore industria e artigianato

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
1ª edizione, luglio 2014, 500 copie

Codice

44094.i

Il modello Suva**I quattro pilastri della Suva**

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Indice

1	Panoramica	4
2	Introduzione	5
3	Pericoli specifici dei posti di lavoro occupati da sola	7
3.1	Sforzo eccessivo della persona tenuta a lavorare da sola	7
3.2	Mancanza di aiuto in caso d'infortunio o di situazione critica	7
4	Come si rileva una situazione di pericolo	8
4.1	Matrice dei rischi	8
5	Lavori connessi a pericoli particolari	11
5.1	Lavori con contatto visivo o a voce con altre persone	11
5.2	Lavori che richiedono una sorveglianza diretta da parte di un'altra persona	12
5.3	Lavori regolamentati da disposizioni particolari	13
6	Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole	17
6.1	Idoneità psichica	17
6.2	Idoneità fisica	17
6.3	Idoneità intellettuale	17
6.4	Fattori psicosociali	17
7	Formazione della persona tenuta a lavorare da sola	18
8	Sorveglianza delle persone tenute a lavorare da sole	19
8.1	Campi 1 della matrice dei rischi	19
8.2	Campi 2 della matrice dei rischi	19
8.3	Campi 3 della matrice dei rischi	20
8.4	Campi 4 della matrice dei rischi	21
9	Pubblicazioni disponibili su questo argomento	22

1 Panoramica

Quando si lavora da soli aumentano le probabilità di commettere un errore. Inoltre si rischia di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Le aziende, che impiegano persone tenute a lavorare da sole, devono far fronte a questi rischi adottando misure adeguate nel rispetto dei seguenti principi:

- Sui posti di lavoro occupati da una persona sola devono essere impiegati solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale a svolgere un'attività da soli.
- Tutte le persone tenute a lavorare da sole devono essere istruite e informate sulla mansione da svolgere, ma devono avere anche l'esperienza necessaria per eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- I lavoratori impiegati sui posti di lavoro occupati da una persona sola devono avere la possibilità di dare l'allarme in qualsiasi momento in caso di emergenza.
- Bisogna garantire che le persone tenute a lavorare da sole ricevano un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica (stabilire un piano di allarme e, se necessario, garantire la sorveglianza).

Questi principi sono spiegati dettagliatamente all'interno di questo opuscolo, che affronta inoltre le seguenti questioni:

Come si possono valutare i pericoli specifici dei posti di lavoro occupati da una persona sola?

Quali mansioni possono o meno essere svolte dalle persone tenute a lavorare da sole?

Come si devono sorvegliare le persone tenute a lavorare da sole?

2 Introduzione

Nelle più svariate imprese, mestieri e professioni ci sono situazioni in cui le persone sono tenute a lavorare da sole. Il progresso tecnologico e i progressi della razionalizzazione (automazione) fanno sì che l'incarico relativo al funzionamento di più macchine o impianti sia affidato sempre più spesso a una sola persona, specialmente nel settore della produzione. Si ha motivo di ritenere che, in futuro, si registrerà un aumento del numero dei posti di lavoro occupati da una persona sola.

Per persona «tenuta a lavorare da sola» si intende quella alla quale non si può prestare immediatamente aiuto in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica, poiché ad esempio deve lavorare senza contatto visivo o a voce con altre persone.

Non è consentito svolgere un'attività isolata se questo può comportare un pericolo di ferimento che richiede l'aiuto immediato di una seconda persona.



Fig. 1 Impianto automatico di produzione di mattoni: nei moderni impianti di produzione la sorveglianza di più macchine è affidata spesso a una persona che lavora da sola in un capannone.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività che al giorno d'oggi vengono affidate a una sola persona:

- lavori da svolgere in linee di produzione automatizzate
- lavori da svolgere su attrezzature di lavoro (macchine, impianti, apparecchi, ascensori) in condizioni di esercizio particolare, ad esempio durante le operazioni di pulizia o controllo, configurazione e regolazione
- lavori in depositi, cantine, magazzini esterni, celle frigorifere
- lavori in centrali elettriche, impianti di incenerimento dei rifiuti e depurazione delle acque, nonché in discariche
- lavori in laboratorio
- lavori da svolgere nelle ore supplementari, a turni, a orario flessibile, di sabato o domenica
- giri d'ispezione all'interno di impianti di vaste dimensioni o controlli nelle aziende al di fuori dell'orario normale di lavoro e durante le ferie annuali
- lavori da svolgere nella zona dei binari degli impianti ferroviari
- lavori di installazione presso i clienti

Nell'industria, nonché nel settore terziario si riscontra un numero sempre più crescente di dipendenti di imprese terze tenuti a lavorare da soli. Queste persone svolgono la loro attività presso il cliente solo per un paio d'ore, ma ci sono anche casi in cui lavorano da sole per tutto il giorno.

Si raccomanda di verificare di volta in volta se, eventualmente, un'altra persona in contatto visivo non possa essere assegnata contemporaneamente a un altro incarico.

Se questo non è possibile, la persona tenuta a lavorare da sola deve avere la possibilità di chiedere aiuto in qualsiasi momento in caso di emergenza, ad esempio usando il telefono fisso, il telefono cellulare, la radiotrasmittente, l'allarme via radio o tramite l'eventuale impianto di sorveglianza in dotazione nell'azienda.

Per «caso di emergenza» si intende, ad esempio, una situazione critica, un infortunio, un disturbo di salute imprevisto o uno stato d'ansia.

In diverse ordinanze, direttive e regolamenti sono menzionati i lavori che non possono essere eseguiti da una persona sola (vedi l'elenco riportato al paragrafo 5.3).

3 Pericoli specifici dei posti di lavoro occupati da sola

3.1 Sforzo eccessivo della persona tenuta a lavorare da sola

La mancanza di contatto con i colleghi può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di assistenza, confusione mentale). In queste situazioni di stress aumentano le probabilità per la persona tenuta a lavorare da sola di prendere decisioni sbagliate, commettere errori o cominciare a comportarsi in modo pericoloso.

3.2 Mancanza di aiuto in caso d'infortunio o di situazione critica

Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. D'altronde si presuppone tacitamente la possibilità di prestare soccorsi immediati in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Per chi lavora da solo questo aiuto tempestivo non è più garantito.

In mancanza di un aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare notevolmente.

Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più ad aprire con la propria forza la porta di una cella frigorifera. Questa persona non deve essere necessariamente ferita: ciò che le occorre è un aiuto immediato.

Pertanto, con un piano d'allarme e apparecchi adeguati (ausili) bisogna fare in modo che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro.

4 Come si rileva una situazione di pericolo

Utilizzando la seguente matrice dei rischi si può stabilire se un'attività isolata è consentita e quali sono le misure da rispettare.

Secondo il metodo descritto di seguito si possono valutare unicamente i pericoli **realistici**.

Il rischio è determinato in base alla gravità del danno e alla probabilità di accadimento.

Gravità del danno

La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie: dalla ferita lieve che non comporta alcuna interruzione del lavoro fino alla morte. La gravità del danno deve essere determinata a partire dal pericolo più grande connesso all'attività lavorativa, senza tenere conto di eventuali problemi di salute personali. Questi sono esclusi dall'analisi perché il datore di lavoro deve impiegare solo persone idonee dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale (vedi il capitolo 6).

Probabilità

Anche la probabilità è suddivisa in 5 categorie. La stima riguarda 1000 lavoratori che svolgono la stessa attività. Le cifre riportate nella tabella sono puramente indicative.

In base a questi due criteri si può stabilire quali misure bisogna adottare per un determinato posto di lavoro/attività tra quelle descritte da 1 a 4.

4.1 Matrice dei rischi

Lo scopo di questa matrice è indicare la situazione specifica di pericolo connessa al lavoro in questione. Stimando la probabilità di accadimento di un infortunio unitamente alla gravità del danno, si possono dedurre le misure di protezione necessarie.

Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni contenuti in «Methode Suva zur Beurteilung von Risiken an Arbeitsplätzen und bei Arbeitsabläufen» (codice 66099.d, non disponibile in italiano).

Probabilità	A frequente	4	3	2	1	1
	B occasionale	4	3	2	2	1
	C raro	4	3	3	2	2
	D improbabile	4	3	3	3	3
	E praticamente impossibile	4	4	4	3	3
		4	3	3	3	3
	V molto bassa	IV bassa	III media	II alta	I molto alta	
	Gravità del danno					

Probabilità

A frequente	più di 1 volta al mese
B occasionale	da 1 x all'anno a 1 x al mese
C raro	da 1 x ogni 5 anni a 1 x all'anno
D improbabile	da 1 x ogni 20 anni a 1 x ogni 5 anni
E praticamente impossibile	da 1 x ogni 100 anni a 1 x ogni 20 anni

Gravità del danno

V molto bassa	ferita lieve senza interruzione del lavoro
IV bassa	ferita curabile con interruzione del lavoro
III media	invalidità lieve
II alta	invalidità grave
I molto alta	decesso

Bisogna garantire che la persona tenuta a lavorare da sola riceva un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica.

Questo obiettivo non consente di prevenire gli infortuni o le situazioni critiche, ma può contribuire a evitare eventuali conseguenze secondarie che potrebbero verificarsi se l'aiuto dovesse mancare completamente o giungere in ritardo.

In base al potenziale pericolo (vedi matrice dei rischi), bisogna adottare una delle seguenti misure di protezione.

Campi 1 della matrice dei rischi

È **vietato** eseguire il lavoro da soli poiché il probabile ferimento o la situazione critica richiedono un aiuto immediato. Si tratta di lavori connessi a pericoli particolari.

Campi 2 della matrice dei rischi

La persona tenuta a lavorare da sola è sottoposta a una sorveglianza **continua** e **indipendente dalla sua volontà** (impianto di sorveglianza con organizzazione d'allarme o presenza di una seconda persona). Inoltre bisogna garantire di prestare tempestivamente l'aiuto necessario.

Campi 3 della matrice dei rischi

È garantita una sorveglianza **periodica** della persona tenuta a lavorare da sola. I periodi di sorveglianza sono stabiliti in modo da assicurare un aiuto tempestivo.

Campi 4 della matrice dei rischi

La persona tenuta a lavorare da sola non deve essere sorvegliata se si suppone che, in caso di ferimento o di fronte a una situazione critica, sia in grado di muoversi e di agire per dare immediatamente l'allarme. In questo caso è sufficiente che il posto di lavoro occupato da una persona sola sia collegato con l'esterno, come indicato nel paragrafo 5.1.

Utilizzando la matrice dei rischi si può stabilire quale misura bisogna adottare per un determinato posto di lavoro occupato da una persona sola.

5 Lavori connessi a pericoli particolari

L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983 non contiene un regolamento generale applicabile alle persone tenute a lavorare da sole. Tuttavia, l'articolo 8 stabilisce che un lavoratore non può eseguire da solo lavori pericolosi.

Art. 8, cpv. 1, OPI:

Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari. Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

Per i lavori connessi a pericoli particolari si devono rispettare i seguenti punti:

- prestare soccorso alle vittime di un infortunio
- allertare i soccorsi
- prestare i primi soccorsi
- istruire i soccorritori

I seguenti lavori non devono essere eseguiti da una persona sola (campo 1 della matrice dei rischi, paragrafo 4.1).

5.1 Lavori con contatto visivo o a voce con altre persone

Per la maggior parte dei lavori che non devono essere eseguiti da una persona sola, è sufficiente che l'operatore abbia un contatto visivo o vocale con altre persone.

Un contatto visivo o a voce con altre persone è indispensabile, ad esempio, nelle seguenti attività:

- lavori su macchine in cui esiste il pericolo che alcune parti del corpo finiscano nelle zone di imbocco o si impiglino in utensili o elementi rotanti (ad es. macchine utensili)
- lavori su sistemi tecnici in esercizio particolare, es. regolazione di macchine utensili od operatrici, riparazione di guasti o eliminazione di intoppi nella produzione, interventi di manutenzione
- lavori forestali connessi a pericoli particolari
- lavori in zone pericolose solitamente inaccessibili e di conseguenza non protette
- lavori in sospensione a corde portanti
- lavori con DPI anticaduta (sistema di arresto caduta)

Questo elenco non è esaustivo.



Fig. 2 Lavori in sospensione a corde portanti

5.2 Lavori che richiedono una sorveglianza diretta da parte di un'altra persona

Certi lavori sono talmente critici che la persona in servizio deve essere sempre sorvegliata direttamente da un'altra persona (ad es. quando si entra nei pozzi), che ha unicamente l'incarico di sorvegliare la persona e non può svolgere altri compiti.

Per questi lavori critici bisogna elaborare un concetto di salvataggio con la collaborazione di specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL). I mezzi di soccorso necessari devono essere messi a disposizione sul posto prima di iniziare i lavori.

In caso d'infortunio o di fronte a una situazione critica, il sorvegliante deve dare immediatamente l'allarme. Il sorvegliante deve essere istruito, prima di iniziare i lavori, sui possibili pericoli, sui compiti di sorveglianza e su come prestare i primi soccorsi.

In caso d'emergenza, il sorvegliante non può accedere alla zona di pericolo prima dell'arrivo sul posto dei soccorsi.

Per riconoscere in tempo un infortunio o una situazione critica, l'incarico di sorveglianza deve essere assegnato a un'altra persona, ad esempio in caso di lavori in zone o con sostanze che possono provocare svenimenti da esalazioni tossiche o per carenza di ossigeno.



Fig. 3 L'operaio che entra in un pozzo viene sorvegliato direttamente da un'altra persona.

5.3 Lavori regolamentati da disposizioni particolari

Elenco non esaustivo dei lavori per i quali le prescrizioni concrete di sicurezza richiedono tassativamente la presenza di una terza persona.

Lavori su installazioni elettriche sotto tensione

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27)

Art. 22 Sicurezza sul lavoro, OIBT

[...]

² Solo i montatori elettricisti con attestato federale di capacità, o persone con formazione equivalente, possono lavorare agli impianti elettrici sotto tensione. Essi devono essere specialmente istruiti ed equipaggiati per tali lavori secondo le più recenti conoscenze in materia.

³ Per i lavori agli impianti elettrici sotto tensione, devono sempre essere impiegate due persone. Una di esse è designata quale responsabile.

Utilizzo di sorgenti radioattive al di fuori di locali di irradiazione

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, codice Suva 1655)

Art. 60 Ubicazione degli impianti e delle sorgenti radioattive utilizzati a scopi non medici, ORaP

¹ Gli impianti per applicazioni non medici e le unità di irradiazione utilizzati per l'esame non distruttivo dei materiali (analisi della struttura) devono essere installati in un locale di irradiazione oppure essere dotati di un dispositivo di protezione totale.

[...]

³ L'autorità di sorveglianza può ammettere deroghe al capoverso 1, se un impianto o un'unità di irradiazione non può essere utilizzato in un locale di irradiazione.

[...]

⁴ Se un impianto o un'unità di irradiazione è utilizzato al di fuori di un locale di irradiazione, occorre garantire che l'operatore possa avvalersi in ogni momento dell'aiuto di una terza persona.



Fig. 4 In caso di lavori in locali stretti la persona deve essere sorvegliata costantemente.

Verniciatura a spruzzo all'interno di recipienti

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nella verniciatura a spruzzo (RS 832.314.12)

Art. 32, RS 832.314.12

«Le persone incaricate dei lavori di verniciatura a spruzzo nell'interno di recipienti vanno sorvegliate, per l'intera durata del lavoro, da un'altra persona situata all'esterno.»

Lavori all'interno di recipienti e locali stretti

Questi lavori sono regolamentati dalle direttive Suva (codice 1416.i).

Punto 1.2

Campo di applicazione: «Lavori in recipienti, fosse, canali, pozzi, vasche e in locali interrati, ecc., utilizzando prodotti, come per es. vernici, contenenti sostanze infiammabili o nocive.»

Punto 2.3

«Due persone al minimo devono essere incaricate dei lavori nei recipienti e simili. Una delle due deve fungere da sorvegliante dei lavori.»

Punto 5.2.1

«Dette persone (quelle che entrano nel recipiente, ecc.) sono da sorvegliare costantemente dall'esterno per tutto il tempo che si trovano all'interno del recipiente. Anche il sorvegliante deve disporre di un analogo apparecchio respiratore (apparecchio di protezione delle vie respiratorie ad adduzione di aria fresca).»

Punto 6.2.4

Lavaggio a gas inerte: «Il lavoratore occupato all'interno del recipiente deve essere assistito costantemente da un secondo lavoratore...».

Nell'Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr RS 832.311.141) sono indicati i quattro seguenti lavori che non devono essere eseguiti da una persona sola:

Lavori di smantellamento

Art. 60, OLCostr

⁴ I lavori possono essere eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.

Impianti termici e camini di fabbrica

Art. 81d, OLCostr

¹ I lavori effettuati a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica devono essere sorvegliati da una persona che si trova fuori dalla zona di pericolo.

Lavori in sospensione a corde portanti

Art. 82, OLCostr

¹ Per l'esecuzione di lavori in sospensione a corde portanti vanno impiegati unicamente lavoratori che dispongono di una formazione adeguata.
² Per permettere un controllo vicendevole è necessario impiegare almeno due lavoratori.

Lavori in canalizzazioni

Art. 83, OLCostr

² I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere costantemente sorvegliati dall'esterno da una persona.

Lavori forestali particolarmente pericolosi

Direttiva CFSL «Lavori forestali», codice Suva 2134.i

Punto 3.2.6, direttiva CFSL 2134.i

È consentito eseguire lavori forestali particolarmente pericolosi a condizione che siano garantiti gli interventi di soccorso. I lavori forestali particolarmente pericolosi sono, tra l'altro, i lavori alle macchine, i lavori con le motoseghe, l'abbattimento di alberi, l'atterramento di alberi rimasti impigliati, l'allestimento degli alberi abbattuti dal vento, l'esbosco del legname, il lavoro su pendii ripidi. Per interventi di soccorso si intendono: interventi per rendere sicuro il posto di lavoro, pronto soccorso.

Lavori sulle ferrovie

Le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT, RS 742.173.001) regolamentano i lavori che devono essere svolti nella zona dei binari.

Punto 3.1.6, PCT R300.12

Si può rinunciare al guardiano di sicurezza unicamente

- per lavori eseguiti da 2 persone al massimo, i quali consentano l'osservazione senza ostacoli della circolazione e per i quali sia assicurato lo sgombero rapido e sicuro in qualsiasi momento (p.e. guardiatratta)
- sulle sezioni di tratta che, in base al concetto d'esercizio, sono percorse sempre con corsa a vista e alla velocità massima di 20 km l'ora
- per le aree dei lavori situate in prossimità della zona dei binari e dotate di un sistema di avvertimento automatico
- sulle aree dei lavori che non necessitano di misure di allarme.

Le persone che svolgono lavori nella zona dei binari senza guardiano di sicurezza sono responsabili personalmente della loro incolumità. Ciò include anche la preventiva programmazione delle singole misure di sicurezza.

Lo svolgimento di lavori nella zona del binario senza guardiano di sicurezza presuppone una formazione adeguata, comprendente in particolare la protezione personale dai pericoli dell'esercizio ferroviario e una sufficiente conoscenza delle condizioni locali.



Fig. 5 Montatore di linee aeree all'opera

Lavori sui piloni dell'alta tensione

In questo caso si applica il regolamento ESTI 245.0311 «Regole di sicurezza per lavori su linee aeree ad alta tensione».

Punto 5.1.3, ESTI 245.0311

Se un lavoratore effettua da solo un lavoro pericoloso, il datore di lavoro dovrà allora farlo sorvegliare. Un lavoro sulle linee aeree viene considerato pericoloso.

Lavori in aria compressa e d'immersione subacquea

Ordinanza concernente le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori in aria compressa (RS 832.311.12).

Art. 16, RS 832.311.12

«¹ La camera di equilibrio deve comunicare continuamente con la camera di lavoro, eccetto che nel tempo di compressione e di decompressione.

² Fintanto che delle persone si trovano nella camera di lavoro, almeno a una delle caminate sarà di guardia un campanaro».

Art. 41, RS 832.311.12

«¹... La vigilanza sulla squadra di lavoro è esercitata dal palombaro e, durante l'immersione di questo, dal segnalatore.

² Il segnalatore veglia sulla sicurezza del palombaro sopra e sott'acqua ...»

6 Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole

Bisogna garantire che lavorino da soli solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, commettano errori o si comportino in modo pericoloso. Il datore di lavoro deve selezionare la persona adatta a svolgere l'attività lavorativa in questione.

In virtù dell'articolo 6a dell'OPI la persona designata ha il diritto di essere consultata. Prima di essere impiegata sul posto di lavoro occupato da una persona sola, questa persona viene informata sugli eventuali pericoli, sulle misure di protezione adottate e sul piano di emergenza. Il datore di lavoro deve motivare la propria decisione se non tiene conto di eventuali obiezioni da parte del lavoratore.

Art. 29, cpv. 1+3, LL

I lavoratori giovani fino ai 18 anni compiuti non sono da impiegare in posti di lavoro occupati da una persona sola.

Per il resto si applicano le prescrizioni dell'Ordinanza concernente la Legge sul lavoro, ad esempio le disposizioni riguardanti il lavoro notturno e la maternità.

6.1 Idoneità psichica

Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- sono insicure nei lavori di gruppo
- hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole
- soffrono di disturbi psichici o malattie mentali
- presentano disturbi della concentrazione

6.2 Idoneità fisica

Non sono idonee o lo sono a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc.

- sono affette da malattie dell'apparato circolatorio o metaboliche (malattie cardiache, ipertensione, diabete)
- hanno una dipendenza patologica da alcool, farmaci, droghe
- sono sotto l'effetto di farmaci sedativi o stimolanti
- soffrono di determinate allergie (ad es. alle punture di insetti)

6.3 Idoneità intellettuale

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere esattamente il loro compito, aver compreso perfettamente la formazione ricevuta ed essere in grado di leggere e capire tutte le eventuali istruzioni o indicazioni scritte.

Queste persone devono poter rilevare e comprendere, per quanto sia necessario, le condizioni, le funzioni e i dati relativi alle attrezzature di lavoro che devono far funzionare o sorvegliare. Sulla base di queste informazioni devono essere in grado di agire senza commettere sbagli.

In caso di eventi imprevisti, le persone tenute a lavorare da sole devono, date le circostanze, prendere delle decisioni importanti ai fini della produzione e/o della sicurezza sul lavoro. Questo vale per l'impianto in esercizio normale o particolare (ad es. per riparare guasti o eliminare intoppi nella produzione).

6.4 Fattori psicosociali

Le persone tenute a lavorare da sole sono esposte a rischi particolari non soltanto in relazione alla sicurezza sul lavoro, ma anche a causa delle possibili conseguenze psicosociali. In determinate condizioni sfavorevoli possono isolarsi. Le persone tenute a lavorare da sole sono in pericolo soprattutto se hanno difficoltà a mantenere i contatti con altre persone nel tempo libero a causa dell'orario o del posto di lavoro, ad esempio in caso di lavoro notturno o di posti di lavoro isolati. Questi problemi psicosociali, collegati indirettamente alla sicurezza sul lavoro, **non** sono trattati in questo opuscolo. Tuttavia, bisogna tenerne conto prima di impiegare persone che devono lavorare da sole.

7 Formazione della persona tenuta a lavorare da sola

Prima di consentire a una persona di lavorare da sola, bisogna istruirla e informarla sull'incarico che dovrà svolgere.

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere bene la macchina, gli utensili, le sostanze, ecc. e avere un'esperienza sufficiente. Inoltre, è particolarmente importante che gli incarichi siano spiegati in modo chiaro e preciso.

La formazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro
- conoscenza delle istruzioni per l'uso
- conoscenza dei possibili pericoli e del comportamento sicuro da adottare
- comportamento da adottare in caso di intoppi nella produzione o di guasti alle macchine (eventi che influiscono negativamente sul ciclo lavorativo)
- uso dei DPI
- vie di fuga
- piano d'emergenza, ad es. come dare l'allarme in caso di incendio
- informazioni sul sistema di sorveglianza in dotazione
- controllo del sistema di sorveglianza prima di ogni intervento
- istruzioni per i lavori che richiedono tassativamente la presenza di una seconda persona
- istruzioni per i lavori in cui deve essere consultato uno specialista

La formazione deve essere documentata. Di norma bisogna stilare per iscritto le istruzioni e l'incarico (ad es. lista di controllo).

È opportuno verificare periodicamente il comportamento e le conoscenze richieste inerenti l'attività della persona tenuta a lavorare da sola. L'entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalle circostanze e dai pericoli effettivi, nonché dalle esperienze fatte dal datore di lavoro. Bisogna correggere eventuali comportamenti contrari alle regole di sicurezza, migliorare o completare le conoscenze lacunose.

8 Sorveglianza delle persone tenute a lavorare da sole

Per stabilire quale tipo di sorveglianza soddisfa i relativi requisiti, bisogna utilizzare la matrice dei rischi.

8.1 Campi 1 della matrice dei rischi

È vietato eseguire il lavoro da soli

I lavori che rientrano nei campi 1 in base all'analisi dei rischi non devono essere svolti da una persona sola.

La sorveglianza tecnica non sostituisce in alcun caso la presenza di una seconda persona! È vietato eseguire il lavoro da soli.

8.2 Campi 2 della matrice dei rischi

Sorveglianza continua, indipendente dalla volontà, mediante un impianto di sorveglianza con organizzazione d'allarme

Bisogna assicurarsi che la richiesta di aiuto sia udita in qualsiasi momento da una seconda persona presente, ad esempio nella portineria, nella centrale, nella centrale di picchetto o presso un organismo incaricato della sorveglianza.

Prima dell'intervento della persona tenuta a lavorare da sola, bisogna verificare che il collegamento tecnico con l'impianto d'allarme sia garantito in qualsiasi momento.

Un impianto di sorveglianza monitora costantemente la persona che lavora da sola e fa scattare automaticamente l'allarme in caso di emergenza. L'organizzazione d'allarme deve garantire che a prescindere dal luogo dell'infortunio la persona tenuta a lavorare da sola riceva aiuto in tempo utile.

Un impianto di sorveglianza con organizzazione d'allarme reagisce, ad esempio, a movimenti o posizioni del corpo:

- I movimenti del corpo vengono rilevati da un apparecchio di controllo che la persona porta con sé o attraverso una sorveglianza del locale con apparecchi fissi. L'assenza di movimenti del corpo (in caso di svenimento) fa scattare l'allarme dopo un lasso di tempo prestabilito.

- La posizione del corpo viene rilevata da un apparecchio di controllo che la persona porta con sé: la posizione di una persona distesa per terra (posizione orizzontale dell'apparecchio di controllo) fa scattare l'allarme dopo un lasso di tempo prestabilito.

La posizione esatta della persona infortunata deve essere nota anche in caso di impieghi mobili.

In ogni caso, bisogna verificare se il sistema di sorveglianza fa scattare automaticamente l'allarme in caso d'emergenza. Gli apparecchi di controllo sopra citati non sono sufficienti, ad esempio:

- se l'apparecchio di controllo, dopo un infortunio, non si mette in modalità allarme,
- se non si può garantire che la persona tenuta a lavorare da sola abbia con sé sempre l'apparecchio di controllo oppure
- se l'intera zona di lavoro non è sorvegliata.

La sorveglianza continua per mezzo di un impianto di sorveglianza con organizzazione d'allarme può essere adatta alle seguenti attività:

- lavori di trasporto e immagazzinamento da eseguire a piedi, con gru o carrelli automatici nel settore della produzione, in un deposito o in una cella frigorifera
- giri d'ispezione all'interno di impianti di vaste dimensioni, ad es. in stabilimenti chimici, discariche, impianti di depurazione delle acque e incenerimento dei rifiuti



Fig. 6 Esempio di un apparecchio di sorveglianza con controllo della posizione e chiamata di emergenza manuale



Fig. 7 Stazione telefonica con notifica dell'avvenuto invio del messaggio

8.3 Campi 3 della matrice dei rischi

Sorveglianza periodica

La sorveglianza periodica viene eseguita da una persona o tramite un impianto di sorveglianza, e può essere adatta, ad esempio, alle seguenti attività:

- controllo e funzionamento di macchine operatrici o impianti di produzione
- interventi su impianti tecnici in esercizio particolare, purché il pericolo sia minimo, ad es. controlli, operazioni di pulizia o lubrificazione di macchine disinserite e protette contro l'avviamento accidentale con sostanze innocue
- giri d'ispezione in zone isolate

Sorveglianza periodica effettuata da un'altra persona

La persona in questione (es. superiore, custode o guardiano) sorveglia la persona tenuta a lavorare da sola a intervalli di tempo prestabiliti. La sorveglianza può essere effettuata:

- tramite giri d'ispezione
- tramite chiamate telefoniche
- tramite chiamate effettuate con l'apparecchio ricetrasmittente
- tramite controlli effettuati per mezzo di telecamere di sorveglianza e monitor
- richiedendo alla persona tenuta a lavorare da sola di segnalare la propria presenza, ad es. a mezzogiorno e alla sera prima di uscire dall'azienda,
- tramite la verifica continua dei sistemi di registrazione delle ore di lavoro o di controllo dell'accesso
- tramite un impianto di sorveglianza

Sorveglianza periodica tramite un impianto di sorveglianza

L'impianto di sorveglianza monitora periodicamente la persona tenuta a lavorare da sola e fa scattare automaticamente l'allarme in caso di emergenza.

Entro un lasso di tempo prestabilito scatta automaticamente un cosiddetto «preallarme» (ad es. la suoneria del telefono presente sul posto di lavoro occupato da una persona sola). La persona che lavora da sola deve rispondere a questo preallarme entro un lasso di tempo prestabilito, altrimenti scatta automaticamente l'allarme.

I controlli del funzionamento dell'impianto di sorveglianza e la sua manutenzione rientrano nell'organizzazione di allarme.

Sorveglianza attiva del posto tramite GPS

Un apparecchio di allarme dotato di un sistema GPS può essere localizzato individualmente da una centrale di sorveglianza situata a pochi metri di distanza. Dato che viene registrata contemporaneamente la velocità di spostamento, l'allarme automatico scatta non appena la persona sosta nello stesso luogo più a lungo rispetto a un lasso di tempo prestabilito oppure se l'apparecchio non ha più ricezione. In questo caso è registrato l'ultimo posto localizzato.

Ad esempio, è possibile sorvegliare una persona che si sposta da sola durante un lungo giro d'ispezione in una zona isolata.

La posizione dell'operaio è trasmessa costantemente alla centrale.

Sorveglianza tramite telecamere e monitor

In base alla Legge sul lavoro è vietato sorvegliare il comportamento dei lavoratori.

Art. 26, OLL 3

¹ Non è ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

² I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.

Tuttavia, le videocamere e i sistemi di registrazione di immagini possono essere utilizzati per sorvegliare processi di produzione e, in casi eccezionali, per controllare la sicurezza delle persone. In questo caso, è prioritaria la sicurezza e non la sorveglianza del comportamento della persona tenuta a lavorare da sola. Se si utilizza questo sistema, la persona che lavora da sola deve esserne informata preventivamente e si devono mostrare le postazioni delle telecamere nonché le zone sorvegliate.

La persona tenuta a lavorare da sola e il suo comportamento non devono essere visibili costantemente sull'immagine. La posizione della telecamera e l'inquadratura devono essere scelte in modo da monitorare praticamente soltanto le zone di pericolo.

Tuttavia, la videosorveglianza è efficace soltanto se il sorvegliante osserva la zona di pericolo sul monitor per tutta la durata del suo servizio.

Prima di utilizzare le telecamere di sorveglianza, bisogna aver esaminato e sfruttato tutte le altre possibilità. Per ogni singolo caso bisogna valutare gli interessi in gioco.

8.4 Campi 4 della matrice dei rischi

Sorveglianza passiva tramite il telefono cellulare e un apparecchio di emergenza compatibile con un GPS

Tutte le persone tenute a lavorare da sole devono avere la possibilità di chiedere aiuto in qualsiasi momento in caso d'emergenza, ad esempio usando il telefono fisso, il telefono cellulare, la radiotrasmittente, l'allarme via radio o tramite l'eventuale impianto di sorveglianza in dotazione nell'azienda.

Per le zone di intervento che necessitano di un contatto permanente per radiotelefono si possono utilizzare anche apparecchi di emergenza dotati di GPS. In caso di attivazione manuale o automatica dell'allarme, l'apparecchio di emergenza seleziona automaticamente il(i) numero(i) di emergenza di una centrale di intervento che sono programmati in un telefono cellulare standard disponibile in commercio. Dopo un allarme, il luogo in cui si trova l'apparecchio di emergenza, rilevato dal GPS, è trasmesso ininterrottamente e può essere localizzato via Internet con un apposito software. Questi apparecchi di emergenza dotati di GPS sono disponibili per un sistema di allarme dipendente dalla posizione con l'attivazione automatica dell'allarme premendo semplicemente un pulsante o tramite una fune a strappo. Esistono anche soluzioni combinate (telefono cellulare e apparecchio di emergenza).

La posizione dell'operaio è trasmessa alla centrale soltanto quando scatta l'allarme.

9 Pubblicazioni disponibili su questo argomento

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF): RS 832.20

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI): RS 832.30

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nella verniciatura a spruzzo: RS 832.314.12

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr): RS 832.311.141

Ordinanza concernente le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori in aria compressa: RS 832.311.12

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione: RS 734.27

Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni: RS 742.173.001

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP): RS 814.501

Direttiva CFSL «Lavori forestali»: codice 2134.i

Regole di sicurezza per lavori su linee aeree ad alta tensione: ESTI 245.0311

Direttive concernenti i lavori all'interno di recipienti e locali stretti: codice Suva 1416.i

L'audit di sicurezza in seno all'azienda.
Uno strumento efficace per migliorare la sicurezza: codice Suva 66087.i

Methode Suva zur Beurteilung von Risiken an Arbeitsplätzen und bei Arbeitsabläufen: codice Suva 66099.d (non disponibile in italiano)

Formazione e addestramento in azienda – Fondamenti per la sicurezza sul lavoro (sicurezza di sistema): codice Suva 66109.i

Persone tenute a lavorare da sole: codice Suva 67023.i

Suva

Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna
www.suva.ch

Codice
44094.i